



LAZIOcrea

Registro Ufficiale

Prot. n°

2018/0013139

del 17/09/2018

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER
RECUP PER LA REGIONE LAZIO
(CIG 762574757F)**

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

TRA

LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio, con Sede legale e amministrativa 00142 Roma, via del Serafico, 107, capitale sociale di Euro 924.400,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. 13662331001, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 1464288, in persona dell'Ing. Maurizio Stumbo, nato a Belvedere Marittimo (CS), il 07/11/1973, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi autorizzato alla stipula del presente contratto (“Contratto”) in virtù dei poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/09/2018

E

L'Impresa **GPI S.p.A.** con sede legale in Trento, alla via Ragazzi del '99, n. 13, C.F. n. 01944260221 e P. IVA n. 01944260221, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, al n. 01944260221, nella persona del dott. Fausto Manzana, nato a Rovereto (TN), il 11/08/1959, in qualità di Amministratore Delegato, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli dal mandato collettivo con rappresentanza per atto del dott. Luigi Rivieccio, Notaio in Pergine Valsugana, (Rep. n. 1055; Racc. 785) in qualità di operatore mandatario del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con **CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP**, con sede legale in Trento alla via maso Visintainer n. 10, Codice Fiscale 00638070227, P.IVA 00638070227 e iscritta nel R.E.A. di Trento con il n. 00638070227, e di **In Opera Soc. Coop. Soc. ONLUS**, con sede legale in Rimini, via Caduti di Marzabotto n. 36, Codice Fiscale 02626470401, P.IVA 02626470401, iscritta nel R.E.A. di Rimini con il numero di iscrizione 02626470401, in qualità di Operatori mandanti (di seguito definiti “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- a) per l'espletamento della procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di Call Center ReCUP per la Regione Lazio, l'Azienda LAZIOcrea S.p.A. ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;

- b) la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP per la Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 122-219330 del 28/06/2016 e sulla GURI V Serie Speciale n. 74 del 29/06/2016;
- c) in base alla Determinazione n. G12641 del 19/09/2017 della Regione Lazio, è risultata aggiudicataria del servizio oggetto della gara la società Capodarco, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito favorevole dei controlli in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) all'esito dei suddetti controlli la società Capodarco non è risultata in possesso di tutti i requisiti di cui al sopra menzionato articolo e pertanto con successiva Determinazione G00382 del 18/01/2018 è stata annullata la Determinazione n. G12641 ed è stato aggiudicato il presente appalto al Fornitore;
- e) in data 24/07/2018 è stata pubblicata la sentenza n. 8371 resa dal T.A.R. Lazio, Sez. III quater che ha rigettato il ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva proposto dalla società Capodarco;
- f) il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, dichiara che quanto risulta dal Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- g) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103, D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato la cauzione, recante n. M12837783 del 08/08/2018 e rilasciata da ITAS Mutua, per un importo pari al 9,27% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 13.247.285,89) per un importo totale pari ad € 1.228.023,41 e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- h) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al Contratto;
- i) con riferimento all'articolo 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del Contratto è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole dello stesso, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - c) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
 - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per LAZIOcrea S.p.A., di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della "*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di Call Center ReCup per la Regione Lazio*" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Committente.
4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. LAZIOcrea affida al Fornitore il servizio di Call Center ReCUP per la Regione Lazio, da erogare presso la sede di Viale Cristoforo Colombo n°115 – 00147 Roma, con le modalità richiamate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché - ove compatibili e migliorative per la LAZIOcrea S.p.A. e la Regione Lazio - nell'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara. Con il Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica dallo stesso prodotta in sede di gara, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad € 13.247.285,89 (tredicimilioniduecentoquarantasettemiladuecentoottantacinque/89), I.V.A. esclusa, offerto in sede di gara.
2. La LAZIOcrea S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106, D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.

ARTICOLO 3

Durata del contratto e Corrispettivi

1. Il Contratto decorre dalla data di stipula del Contratto stesso e termina dopo 12 (dodici) mesi dalla data di avvio del servizio.
2. Come previsto nel Bando di gara, la LAZIOcrea S.p.A. si riserva l'insindacabile facoltà di ordinare un'eventuale ripetizione di servizi identici/analoghi a quelli oggetto del presente Contratto, agli stessi patti e condizioni ivi riportati, una sola volta e per un massimo di 12 (dodici) mesi.
3. Il Committente, altresì, si riserva di concedere proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il

contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga del contratto è subordinata a condizione risolutiva che ne limita l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 2, i corrispettivi contrattuali dovuti dal Committente per il pieno e corretto svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo da quest'ultimo riportato nell'Offerta economica prodotta in sede di gara.
5. Per le attività previste dal Contratto, il Fornitore riceverà il corrispettivo offerto in sede di gara pari a € 13.247.285,89 (tredicimilioniduecentoquarantasettemiladuecentoottantacinque/89), esclusa I.V.A.
6. Il corrispettivo di cui al precedente comma 5 e sarà erogato con le modalità indicate al successivo art. 9 ed è così suddiviso:
 - a. Euro € 9.374.318,53, esclusa I.V.A, quale costo forfettario per l'esecuzione delle attività di coordinamento tecnico ed organizzativo del servizio, per i servizi di Back Office, per i servizi relativi al Sistema informativo per la Gestione dei Posti Letto (SIGPL), per l'infrastruttura tecnologica, la struttura logistica, i moduli software e la security. Tale costo comprende inoltre ogni altra spesa che il Fornitore dovrà sostenere per il rispetto di quanto richiesto dal Contratto;
 - b. Euro € 1.549.186,94, esclusa I.V.A., quale costo forfettario per l'esecuzione delle attività relative al servizio di Call/Contact Center fino alla soglia annua massima di 1.000.000 di chiamate a buon fine;
 - c. Euro € 2.323.780,42, esclusa I.V.A, quale costo a misura per l'esecuzione delle attività relative al servizio di Call/Contact Center che, in via di ipotesi, risulteranno eccedenti la soglia annua di 1.000.000 di chiamate a buon fine, per un numero presunto, ai fini dell'offerta, di ulteriori 1.500.000 di chiamate annue a buon fine da erogare.
7. Resta inteso tra le Parti che, con riguardo agli importi a misura di cui al precedente comma 6, lettera c), il corrispettivo sarà erogato in funzione del numero di chiamate a buon fine eseguite,

suddividendo il prezzo offerto dal Fornitore per 1.500.000 e moltiplicandolo per le chiamate a buon fine effettivamente eseguite nel corso dell'anno eccedenti la soglia di 1.000.000.

8. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati quantificati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
10. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
11. Si precisa che dal 1 luglio 2017 la società LAZIOcrea è rientrata nel novero dei soggetti assoggettati al regime di via cd. *"split payment"*, pertanto tutte le fatture dovranno riportare la seguente indicazione: *"scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72"*. L'importo dell'I.V.A. non sarà corrisposto in quanto, come da normativa vigente, la stessa sarà versata all'Erario direttamente da LAZIOcrea.

ARTICOLO 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 2, paragrafo 2, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta Tecnica/Relazione tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga ai sensi di legge, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché nell'Offerta Tecnica prodotta dal Fornitore in sede di gara, ove compatibile e migliorativa per la LAZIOcrea S.p.A. e la Regione Lazio. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 2, paragrafo 2, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. e/o della Regione Lazio assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne LAZIOcrea S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da LAZIOcrea S.p.A. e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici di LAZIOcrea S.p.A. nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

ARTICOLO 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:
 - a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Responsabile del Procedimento, con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b) erogare tutti i servizi previsti nella Relazione Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica (Relazione tecnica), impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti di LAZIOcrea S.p.A., coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, il tutto coerentemente a quanto proposto in sede di Offerta Tecnica;
 - e) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - f) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - g) manlevare e tenere indenne LAZIOcrea S.p.A. dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - j) essere consapevole che LAZIOcrea S.p.A. si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
 - k) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da LAZIOcrea S.p.A., per quanto di rispettiva ragione.
2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate con LAZIOcrea S.p.A. prima dell'avvio del servizio stesso.
 3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a LAZIOcrea S.p.A., le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

ARTICOLO 6

Clausola sociale

1. In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 100 D. Lgs. n. 50/2016 ed a quanto disposto all'art. 3, Disciplinare di gara, il Fornitore si impegna a rispettare, qualora esistenti, gli accordi siglati con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, relativamente al mantenimento dei livelli occupazionali della manodopera utilizzata dal fornitore uscente, conformemente a quanto richiamato nel CCNL di settore.
2. A tal fine, il Fornitore si impegna ad impiegare per l'appalto una percentuale di soggetti svantaggiati, ex art. 4 della Legge n. 381/1991, almeno pari al 40,00% del totale di personale che si intende impiegare sull'appalto.
3. A tal fine, forma parte integrante del presente contratto il programma di inserimento così come approvato dalla LAZIOcrea S.p.A.

ARTICOLO 7

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da LAZIOcrea S.p.A.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui all'articolo 4, comma 2, del Contratto.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto degli orari, percorsi e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il Fornitore deve eseguire pienamente e correttamente le attività oggetto del presente appalto nel rispetto delle tempistiche massime previste nella seguente tabella. Si precisa che con T0 si intende la data di avvio dell'esecuzione del contratto (coincidente con la data di stipula) e che i giorni sono da intendersi naturali e consecutivi. Fermo restando quanto sopra si precisa che il servizio oggetto del presente appalto deve essere prestato per 12 mesi dalla data di avvio del medesimo (rif. T1-Milestone M3).

Codice	Tempo massimo di completamento	Attività	Deliverable
M1	T0 + 20 giorni	Pianificazione	<ul style="list-style-type: none">• Piano di qualità (rif. Par. 4.2.1 del Capitolato)• Piano delle attività completo di tutti gli elementi indicati nel Capitolato (rif. Par. 5.1)• Piano della sicurezza (rif. Par. 4.7 del Capitolato)
M2	T0 + 60 giorni	Predisposizione del servizio e dei sistemi	<ul style="list-style-type: none">• Piano di collaudo• Piano dei test• Strumenti necessari all'esecuzione dei test
M3	T0 + 90 giorni =T1	Avvio del servizio	<ul style="list-style-type: none">• Verbale di conformità con esito positivo• Verbale di avvio

M4	T1 + 30 giorni	Attivazione strutture di BI	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di conformità con esito positivo • Verbale di attivazione
M5	Da T1 al termine dell'appalto	Gestione del servizio e attività di manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> • SAL quindicinale • Rapporto mensile di manutenzione preventiva • Rapporto mensile degli interventi MAC • Rapporto di manutenzione evolutiva e/o adeguativa (all'occorrenza) • Rapporto trimestrale "<i>Misure inerenti gli indicatori di qualità</i>" completo di tutti gli elementi nel Capitolato (rif. Par. 4.2.1) • Rapporto bimestrale sull'esecuzione (rif. Art. 8 del Contratto) • Piano mensile delle attività di Back Office (rif. Par.4.3.1 del Capitolato) • Resoconto consuntivo mensile delle attività di Back Office (rif. Par.4.3.1 del Capitolato)

6

ARTICOLO 8

Valutazione e controllo quali/quantitativo

1. I servizi oggetto del presente appalto saranno sottoposti a verifica di conformità (collaudo) da parte della Società LAZIOcrea s.p.a., anche attraverso la nomina di una Commissione (rif. Par. 5.3 del Capitolato).

Scopo delle suddette operazioni è quello di accertare che i servizi prestati risultino conformi alle specifiche tecniche e funzionali e ai livelli di qualità riportati nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e/o nella documentazione approvata dalla Società LAZIOcrea S.p.a. nel corso dell'esecuzione dell'appalto e, ove compatibile e migliorativa per la Regione Lazio, nell'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

In fase di verifica di conformità verrà accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata opportunamente redatta e consegnata, verranno eseguiti tutti i test definiti nel Piano dei Test approvato da LAZIOcrea S.p.A., fermo restando che il collaudatore potrà effettuare ulteriori verifiche/test, che riterrà necessari, oltre a specifici stress test per i quali il Fornitore dovrà fornire gli adeguati strumenti software al fine di collaudare la robustezza e rispondenza dell'infrastruttura e delle soluzioni software realizzate.

Il Fornitore deve garantire, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo contrattuale, il pieno supporto e consulenza tecnica per l'espletamento della verifica di conformità.

Secondo i tempi indicati all'articolo 7 del presente contratto, il Fornitore comunicherà per iscritto a LAZIOcrea S.p.A. il "pronti al collaudo".

Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi dell'eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica;
- il giorno e il luogo della verifica;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- i rilievi fatti dal soggetto incaricato, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la LAZIOcrea S.p.A. comunicherà al Fornitore l'elenco delle anomalie riscontrate durante tale fase e i tempi per la risoluzione delle stesse.

In tal caso, il Fornitore deve tempestivamente (nel rispetto dei tempi indicati per la risoluzione da LAZIOcrea S.p.A. nella predetta comunicazione) effettuare gli interventi correttivi necessari e deve comunicare per iscritto il nuovo "pronti al collaudo", fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso.

Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, LAZIOcrea S.p.a. si riserva l'insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto,

ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Regione Lazio e/o dalla LAZIOcrea S.p.A.

2. Il Fornitore si obbliga a consentire a LAZIOcrea S.p.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate da LAZIOcrea S.p.A. a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica.
4. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
5. Il Fornitore, si impegna ad inviare a LAZIOcrea S.p.A. con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, dei Rapporti sull'esecuzione, che devono contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
 - b) valore residuo del Contratto;
 - c) altre informazioni di interesse espressamente richieste da LAZIOcrea S.p.A.
6. Resta inteso che LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni di interesse aggiuntive a quelle sopra elencate.
7. Fermo restando quanto sopra, in relazione a tutti gli ulteriori documenti per i quali sia prevista la formale approvazione di LAZIOcrea S.p.A., ed in relazione a prestazioni rese secondo standard quali/quantitativi formalmente definiti, nel caso in cui la verifica in relazione ai medesimi non risulti positiva, in tutto o in parte, la LAZIOcrea S.p.A. comunicherà al Fornitore l'elenco delle anomalie riscontrate durante tale fase e i tempi per la risoluzione delle stesse. In tal caso, il Fornitore deve tempestivamente (nel rispetto dei tempi indicati per la risoluzione da LAZIOcrea S.p.A. nella predetta comunicazione) effettuare gli interventi correttivi necessari, fermo restando quanto previsto in tema di penali.

8. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile del Procedimento, in caso di non conformità grave contatta l'incaricato referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
9. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità di cui oltre.
10. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
11. Sulla base di quanto previsto nel successivo Articolo 9, resta comunque fermo che le attività di accettazione/verifica da parte del Committente si intendono perfezionate esclusivamente a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte del DEC nominato dalla LAZIOcrea S.p.A., di quanto effettivamente maturato dal Fornitore.
12. A tali fini, si precisa che il processo di approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore, prevede l'esecuzione delle seguenti attività:
 - a. Il Fornitore, a seguito della stipula del Contratto, deve ottenere le credenziali di accesso al sistema informativo contabile della LAZIOcrea S.p.A., attraverso l'invio tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) di un'apposita richiesta all'U.S. Amministrazione, Controllo di gestione, Servizi generali e Sicurezza, al seguente indirizzo: amministrazione@laziocreaspa.it, riportando il numero dell'Ordine di acquisto inviato dal Committente a seguito della stipula del Contratto;
 - b. ottenute le credenziali di accesso, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto, il Fornitore deve inserire quanto effettivamente maturato in ragione dell'avanzamento dei servizi appaltati, seguendo le istruzioni fornite dal sistema informativo contabile della LAZIOcrea S.p.A.;
 - c. a seguito dell'inserimento del suddetto maturato, il DEC verifica e valuta quanto riportato dal Fornitore nel suddetto sistema informativo contabile.
13. Fermo restando quanto sopra, si precisa che in caso di mancato inserimento da parte del Fornitore di quanto effettivamente maturato ovvero di mancata approvazione, in tutto o in parte, di quanto dallo

stesso riportato nel citato sistema informativo contabile, il DEC non potrà autorizzare l'emissione della relativa fattura e il Fornitore non potrà pretendere in alcun modo il relativo pagamento.

ARTICOLO 9

Fatturazione e pagamenti

1. La liquidazione e il pagamento degli importi dei servizi pienamente e correttamente resi è disposta dal Committente con cadenza trimestrale posticipata, previa presentazione da parte del Fornitore di regolari fatture, distinte per il canone fisso (forfettario) di cui al precedente articolo 3, comma 6 lettere a), b) nonché per la parte variabile del corrispettivo di cui al predetto articolo 3, comma 6, lettera c) in funzione del numero di chiamate a buon fine eccedente la soglia di un 1.000.000 nel corso del trimestre di riferimento. Fermo restando quanto sopra la prima tranche trimestrale del corrispettivo sarà emessa solo dopo tre mesi dall'avvio del servizio oggetto del presente appalto (rif. Milestone M3 di cui al precedente art. 7 del presente contratto). Le fatture dovranno essere corredate della documentazione attestante l'attività svolta nel trimestre di riferimento. Tali fatture dovranno essere intestate e spedite al Committente all'indirizzo riportato in epigrafe e contenere il riferimento alla Gara, il CIG, la tipologia e la quantità delle attività erogate. Nel caso in cui il Fornitore invii fatture incomplete ovvero ad un indirizzo diverso da quello in epigrafe indicato, non decorreranno i termini di pagamento.
2. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel successivo Articolo 12, fatta comunque salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Come previsto nel precedente Articolo 7, resta comunque fermo che le fatture potranno essere emesse dal Fornitore esclusivamente previa accettazione da parte del DEC della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore.
4. I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture relative al trimestre di riferimento. Il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la

regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo Articolo 10; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia inteso che, per nessun motivo ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che interromperà arbitrariamente e/o unilateralmente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti dal Committente, dalla Regione Lazio e da terzi.
7. Si precisa che la fatturazione sarà effettuata integralmente dalla Mandataria per conto di tutto il raggruppamento, la quale provvederà poi al rigiro delle quote spettanti alle società Mandanti.

ARTICOLO 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di GPI, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, sono IT 49 L 02008 34930 000030084034 – Unicredit Spa. Si precisa che in caso di modifiche al conto dedicato sarà cura del Fornitore comunicare le nuove coordinate e riferimenti, ad esempio in caso di cessione del credito come prevista all'art. 22;
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a LAZIOcrea S.p.A. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9-bis, Legge 136/2010.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione a LAZIOcrea S.p.A., alla Regione Lazio ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa.
7. LAZIOcrea S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara, sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere a LAZIOcrea S.p.A., oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. E' facoltà di LAZIOcrea S.p.A. richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010.

ARTICOLO 11

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 12

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero malfunzionamenti e mancati ripristini del servizio che superano le soglie degli SLA (Service Level Agreement) di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica, laddove migliorativa per la Stazione Appaltante, ed a eventuali comunicazioni di modifica dei valori degli SLA notificate al Fornitore dall'Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, LAZIOcrea S.p.A., previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. Il Fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero LAZIOcrea S.p.A. non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come riportate nel medesimo Capitolato Tecnico.
2. In caso di mancato rispetto del termine di avvio del servizio previsto in T0 + 90 giorni (rif. Milestone M3 di cui al precedente art. 7) LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille). In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste nelle Milestone M4; M5 di cui al precedente art. 7, LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera pari a 100 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

3. LAZIOcrea S.p.A. potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
4. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che LAZIOcrea S.p.A. intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. I danni arrecati dal Fornitore alla proprietà di LAZIOcrea S.p.A. verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata AR e/o PEC. Qualora LAZIOcrea S.p.A. non accogliesse le giustificazioni addotte dal Fornitore ovvero lo stesso non provvedesse al ripristino del servizio, nei termini fissati, vi provvederà LAZIOcrea S.p.A. addebitando le spese al Fornitore medesimo.
6. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno da LAZIOcrea S.p.A. verrà detratto dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dallo stesso, salva l'escussione della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 13.
7. Si precisa che in caso fosse disposta la caducazione, l'annullamento, la risoluzione o qualsiasi provvedimento atto a determinare l'inefficacia (anche solo pro futuro) del presente Contratto o fosse sospesa l'esecuzione delle attività (anche con provvedimenti cautelari), tutti i termini di esecuzione del servizio saranno sospesi o annullati, e in ogni caso nessuna penale sarà dovuta dal Fornitore per il mancato rispetto dei termini di esecuzione derivante da fatti ad esso non direttamente imputabili.

ARTICOLO 13

Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/016, ha costituito a favore di LAZIOcrea S.p.A. una garanzia fideiussoria. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2 del Codice Civile la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della LAZIOcrea S.p.A.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che LAZIOcrea S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.
5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di LAZIOcrea S.p.A.

ARTICOLO 14

Riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed europea in materia di privacy di cui al d.lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE/2016/679, in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante, è designato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, anche sensibili.
2. Il Fornitore si impegna a:
 - a) trattare tutti i dati personali che gli verranno comunicati dagli interessati e comunque dagli utenti del servizio, da LAZIOcrea S.p.A., da altre Autorità interessate e dalla Regione Lazio per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) nominare per iscritto tutti gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
 - c) garantire la riservatezza di tutti i dati e di tutte le notizie e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere, comunque acquisite e/o che gli verranno trasmesse dagli interessati in conseguenza dei servizi resi, impedendone l'accesso a chiunque (con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento), nonché la diffusione a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, se non nei casi previsti dalla legge o se non previa

espressa autorizzazione scritta della Regione Lazio o, per conto di quest'ultima, della LAZIOcrea S.p.A.;

d) tener conto di eventuali successive comunicazioni di LAZIOcrea S.p.A. in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.

3. A tale scopo l'Impresa adotta:

a) modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;

b) misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 del Regolamento UE/2016/679;;

c) tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

ARTICOLO 15

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Regione Lazio e/o della LAZIOcrea S.p.A., per fatti ed attività connesse all'esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Regione Lazio e/o della LAZIOcrea S.p.A. e/o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. da ogni responsabilità. A tale scopo, il Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o

sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della garanzia definitiva prestata ai sensi del precedente Art. 13, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. Il Fornitore allega al presente Contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, LAZIOcrea S.p.A. resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.
9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero problemi ai dipendenti della Regione Lazio e di LAZIOcrea S.p.A., dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
10. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal proprio personale.

11. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti di LAZIOcrea S.p.A, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
12. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti di LAZIOcrea S.p.A., senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

ARTICOLO 16

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. A prescindere dalle ulteriori cause di risoluzione dei contratti, LAZIOcrea S.p.A. potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR e/o PEC, nei seguenti casi:
 - a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei crediti;
 - d) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale 16/2007;
 - e) inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del precedente Articolo 6, per un lasso temporale superiore ai tre mesi;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 "*Brevetti industriali e diritti d'autore*" del presente Contratto;
 - h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 13 "*Garanzia definitiva*" del presente Contratto;
 - i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive;

- j) mancato rispetto degli obblighi assunti dal Fornitore in sede di formulazione dell'Offerta o inadempimento agli accordi raggiunti dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 18, comma 5 del presente Contratto.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione LAZIOcrea S.p.A. ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ai sensi, dell'art. 110, D. Lgs. n. 50/2016 resta nella facoltà di LAZIOcrea S.p.A. rivolgersi per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A. si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p.
 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore

ARTICOLO 17

Recesso

1. LAZIOcrea S.p.A. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. e/o PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o

soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08;
 - f) cessione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 22;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per LAZIOcrea S.p.A.
4. In caso di recesso di LAZIOcrea S.p.A., il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ARTICOLO 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. LAZIOcrea S.p.A. avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. Gli obblighi, assunti dal Fornitore in sede di formulazione dell'offerta, nonché il contenuto dell'eventuale accordo raggiunto dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali e finalizzato ad armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, costituiscono parte integrante ed efficace del presente Contratto. Il loro inadempimento comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
6. Il Fornitore dovrà certificare a LAZIOcrea S.p.A. l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'impresa si impegna a produrre LAZIOcrea S.p.A. la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro il 15 gennaio di ogni anno:
 - fotocopia libro matricola operatori impiegati abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
 - variazioni del personale in servizio – cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;

- numero matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

La LAZIOcrea S.p.A. verificherà la regolarità contributiva del Fornitore secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. 69/2013-1. 98/2013.

ARTICOLO 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni impiegati per l'erogazione del servizio, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne LAZIOcrea S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima LAZIOcrea S.p.A. LAZIOcrea S.p.A. si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al presente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 20

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. Giovanni Maria Caneva il Responsabile della commessa, denominato "Incaricato Referente", il quale è il referente nei confronti di LAZIOcrea S.p.A.
2. I dati di contatto dell'Incaricato Referente sono: numero telefonico 0461381515, numero di fax 0461381599, indirizzo e-mail direzione.servizi@gpi.it.

3. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza del Committente.

ARTICOLO 21

Obblighi in materia di protezione dei dati personali in riferimento ai trattamenti effettuati per l'esecuzione del rapporto contrattuale

1. Le parti, sottoscrivendo il presente contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale (es dati relativi alla fatturazione, agli ordini di consegna, al controllo della spesa, etc), obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate.
2. Nello specifico, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità con cui saranno effettuate le operazioni di trattamento dei dati necessarie alla gestione e alla regolare esecuzione del presente rapporto contrattuale, obbligandosi altresì a mantenere riservati e a non divulgare i dati stessi e/o a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del predetto rapporto.
3. L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati personali che siano o divengano di pubblico dominio e/o che siano pubblicati e/o divulgati in osservanza delle prescrizioni normative in materia di trasparenza e/o di gare e appalti pubblici e/o di pubblicità degli atti e documenti amministrativi.
4. Le parti, inoltre, sono responsabili dell'osservanza e della corretta attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

Art. 21 bis

***Obblighi in materia di protezione dei dati personali in riferimento ai trattamenti effettuati per
l'esecuzione delle attività oggetto di contratto***

1. Il fornitore, in esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, tratta nell'interesse di LAZIOcrea i dati personali rientranti nella sfera di Titolarità della Regione Lazio ai sensi della normativa sia nazionale che europea in materia di protezione dei dati personali. Pertanto il fornitore stesso si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate.
2. Nello specifico, in osservanza della menzionata normativa, i rapporti tra Titolare e Responsabile del trattamento e/o tra Responsabile del trattamento ed eventuali altri sub-Responsabili devono essere regolamentati nei termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo 679/2016. Più nel dettaglio, secondo i parametri ivi stabiliti, i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento (e/o di un sub-responsabile) devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile stesso al Titolare (e/o al primo Responsabile) e che stipuli la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare (e/o del primo responsabile) ed, infine, specificare per iscritto i compiti affidati al Responsabile. Pertanto le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbligano alla sottoscrizione di un altro contratto in materia di protezione dei dati personali e/o atto giuridico secondo i termini e i contenuti sopra riportati.
3. Inoltre il Fornitore – in qualità di sub-responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione del servizio oggetto del presente contratto – si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati connesse all'esecuzione del servizio stesso attenendosi ai compiti elencati e alle istruzioni impartite per iscritto da LAZIOcrea – società Responsabile del trattamento dei dati della Regione Lazio ai sensi di legge – conformemente alla normativa sia nazionale (Codice della Privacy) che europea (Regolamento UE 679/20016) in materia di protezione dei dati personali nonché nel rispetto delle diverse disposizioni di legge e di Regolamento applicabili in materia di Privacy, sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni, ivi comprese le linee guida e i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Il legale rappresentante pro tempore del fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna alla sottoscrizione di un contratto in materia di protezione dei dati personali come riportato nei precedenti punti 2 e 3 nonché si impegna all'osservanza e alla corretta attuazione degli obblighi e dei compiti ivi contemplati. Conferma, altresì, la diretta ed approfondita conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi dalla stessa derivanti che si assume in relazione al trattamento dei dati connesso all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 22

Cessione di credito e di contratto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per LAZIOcrea S.p.A. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore anche in ordine ad ordini di acquisto diversi.
2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
3. La cessione del Contratto è vietata, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 23

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: servizio di call center.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a LAZIOcrea S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato da LAZIOcrea S.p.A. Il Fornitore si impegna a depositare presso LAZIOcrea S.p.A. medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, LAZIOcrea S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, LAZIOcrea S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della Legge 575/65 e s.m.i.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di LAZIOcrea S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne LAZIOcrea S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, secondo quanto disposto al comma 2, art. 105, D. Lgs. n. 50/2016, non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, LAZIOcrea S.p.A. potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Le disposizioni di cui all'art. 105, D. Lgs. n. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al comma 20 della medesima disposizione normativa.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105, D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico a LAZIOcreaS.p.A. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

ARTICOLO 25

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 133, comma 1, lettera e), D. Lgs. n.104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e LAZIOcrea S.p.A., è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 26

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Con la stipula del Contratto, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 31; 111 del D. Lgs. n. 50/2016, LAZIOcrea S.p.A. nomina Lorenzo Sornaga quale Responsabile del Procedimento e Rossella Pastura quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 27

Allegati

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del Contratto, anche se non materialmente collazionati, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.
2. Si allega, inoltre, al presente Contratto la garanzia definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 13.

Articolo 28

CLAUSOLE FINALI

1. Il presente Contratto, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole. Con le seguenti sottoscrizioni, pertanto, le Parti dichiarano di approvare specificamente tutte le clausole contrattuali, singolarmente e nel loro insieme, fermo restando che ogni modifica al presente atto deve aver luogo e può essere provata esclusivamente mediante atto scritto.
2. In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento dell'aggiudicazione disposta dalla Regione Lazio con Determinazione n. G00382, LAZIOcrea S.p.A. provvederà, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, al pagamento delle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino alla risoluzione del contratto e/o alla

dichiarazione di inefficacia, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel presente Contratto.

3. Fermo restando quanto sopra, qualora venga accertata, successivamente alla stipula, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2018, LAZIOcrea S.p.A. procederà alla risoluzione di diritto del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con escussione della garanzia fideiussoria prestata dal Fornitore ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando il risarcimento di ulteriori danni e/o dell'eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. Nella predetta ipotesi LAZIOcrea S.p.A. procederà al pagamento delle sole spese (debitamente comprovate) sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile del Procedimento dalla stipula sino alla risoluzione del contratto, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del rapporto contrattuale, con rinuncia espressa da parte del Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore indennizzo e rimborso.
4. Nel caso in cui, a seguito di pronunce giurisdizionali, fosse disposta la caducazione, l'annullamento, la risoluzione o qualsiasi provvedimento atto a determinare l'inefficacia (anche solo pro futuro) del presente Contratto o fosse sospesa l'esecuzione delle attività (anche con provvedimenti cautelari), le parti concordano quanto segue:
 - a) In caso di sospensione giurisdizionale dell'efficacia dell'aggiudicazione e quindi del presente contratto **ante avvio effettivo del servizio**, rif. Milestone M3 di cui all'art. 7 del presente contratto (disposta anche mediante l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari), LAZIOcrea S.p.A. provvederà a indennizzare il Fornitore per le spese vive sostenute e debitamente documentate per la gestione logistica della sede e dei servizi connessi fino all'importo massimo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per ogni mensilità o quota parte della stessa (fino ad un massimo di 6 mensilità) trascorsa tra la suddetta sospensione e possibilità di procedere

all'esecuzione del contratto, con rinuncia espressa da parte del Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore indennizzo e rimborso. esta salva e impregiudicata la facoltà della Società Appaltante di procedere alla sospensione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016;

- b) In caso di dichiarazione giurisdizionale di inefficacia del contratto che sia emanata **prima del corretto completamento da parte del Fornitore della milestone M3** di cui al precedente art. 7 LAZIOcrea S.p.A. provvederà a indennizzare il Fornitore per le spese vive sostenute e debitamente documentate fino ad un importo massimo di Euro 700.000,00 (settecentomila/00), con rinuncia espressa da parte del Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore indennizzo e rimborso.
- c) In caso di dichiarazione giurisdizionale di inefficacia del contratto che sia emanata **dopo del corretto completamento da parte del Fornitore della milestone M3** di cui al precedente art. 7 LAZIOcrea S.p.A. provvederà a indennizzare il Fornitore mediante la corresponsione di un importo massimo pari ad Euro 700.000,00 (settecentomila/00), al netto della quota parte delle spese (debitamente documentate) di ammortamento di quanto acquisito dal Fornitore per l'infrastruttura tecnologica e la struttura logistica, con rinuncia espressa da parte del Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore indennizzo e rimborso. Le parti concordano che nella predetta ipotesi l'infrastruttura tecnologica diventa di proprietà di LAZIOcrea S.p.A.

Sono fatte salve eventuali diversi indennizzi e/o risarcimenti disposti da pronunce giurisdizionali.

3. Il presente Contratto viene firmato digitalmente dalle Parti, che ne approvano così integralmente il contenuto, ivi incluse le clausole vessatorie sotto riportate.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 17/09/2018

IL FORNITORE

LAZIOcrea S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.